

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

DELCI8 18 / 2021

31/03/2021

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

PARERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente RICCA Davide, le Consigliere ed i Consiglieri:

AIME Luca	GIARETTO Massimo	PALUMBO Antonio
BORELLO Rosario	GUGGINO Michele Antonio	PARMENTOLA Paola
D'AGOSTINO Lorenzo	LUPI Alessandro	PASQUALI Raffaella
D'ALESSIO Luca	MARRAS Oliviero	PERA Dario
DELPERO Stefano	MIANO Massimiliano	PETRACIN Noemi
DEMASI Andrea	MONTARULI Augusto	
FRANCONE Vittorio	OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad	
GERMANO Lucia	PAGLIERO Giuseppe	Giovanni

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:

BERNO Fulvio - FICHERA Maria - LOI CARTA Alberto

Con la partecipazione del Segretario ARDITO Francesco.

SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: C.8 - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PARERE
AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO.**

Il Presidente Davide RICCA di concerto con il Coordinatore della I Commissione Alessandro LUPI, la Coordinatrice della II Commissione Paola PARMENTOLA ed il Coordinatore della Sottocommissione Sport Dario PERA riferisce:

Con nota del 17/02/2021 prot. n. 331 acquisita dalla Circostrizione 8 in data 17/02/2021 prot. 577 , la Divisione Sport e Tempo libero ha trasmesso copia della proposta di deliberazione n. 4194/2021 avente ad oggetto: “Regolamento per la gestione in convenzione degli impianti sportivi di proprietà della Città di Torino – Approvazione”, richiedendo ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento l’espressione del parere di competenza della Circostrizione.

Con la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 09/02/2021 si intende approvare il nuovo Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, che sostituisce il Regolamento n° 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010), 17 settembre 2007 (mecc. 2007 03520/010) e 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010).

Pur concordando che il Regolamento in questione necessitasse sicuramente di una revisione, anche profonda, alla luce del nuovo quadro normativo nazionale ed in ordine ad una semplificazione delle procedure di affidamento, non si ritiene che la proposta presentata abbia le caratteristiche per essere condivisa da questo Ente decentrato.

In primo luogo si sottolinea come il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, lungi dal poter essere considerato come un mero adempimento tecnico, viceversa si configuri come un atto di importanza politica fondamentale che definisce le politiche sportive della Città e di conseguenza ci si sarebbe aspettati maggiore discussione ed elaborazione con le Circostrizioni e con gli attori del mondo dello sport invece che una sua deliberazione da parte della Giunta comunale non condivisa ed oltretutto a pochi mesi dalla conclusione della consiliatura.

Partendo da questa premessa e dal fatto che la lettura generale del testo porta a ritenere che la grande rilevanza dello sport nella politica della città in termini di salute, coesione sociale, integrazione e attenzione alle fasce deboli e ai ragazzi, pur largamente enunciata nella parte dei principi non sia poi declinata fattivamente nel resto dell’articolato, si sottolineano gli aspetti più critici riscontrati:

1) Punto saliente del Regolamento è l’introduzione (art 3), in ottemperanza al Codice degli appalti (DLgs 50/2016 e s.m.i.), della distinzione tra impianti sportivi a rilevanza economica (“impianti le cui caratteristiche consentono, anche potenzialmente, una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi ed a produrre utili”) quelli privi di tale rilevanza (“impianti le cui caratteristiche non consentono la remunerazione in assenza di sostegni”). Tali definizioni, a maggior ragione nel loro carattere di potenzialità, risultano vaghe mentre i criteri per distinguere le due tipologie di impianti dovrebbero essere definiti in modo chiaro non solo nel contenuto ma anche nell’ammontare, soprattutto alla luce del fatto che da tale distinzione discende una diversa procedura di assegnazione e persino l’eventuale doppio passaggio Circostrizione-Comune. Si ritiene in ogni caso che sarebbe stato preferibile allegare al Regolamento elenco puntuale degli impianti a rilevanza economica;

2) l’introduzione della categoria “altri soggetti in grado di gestire un impianto sportivo” introdotta dalla lett b dell’art.8 tra i possibili assegnatari di impianti suscita molti dubbi e dovrebbe essere, al limite, posta in posizione residuale, in caso non vi siano offerte da parte di soggetti appartenenti alla categoria di cui alla lett. a, che comunque andrebbero preferiti.

3) Si ritiene che all'art 9, inerente i criteri di valutazione delle offerte, siano stati quasi del tutto ignorati i criteri fissati dalla LR. N°23 del 1/10/2020 all'art 17 per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, di natura e contenuti decisamente più sportiva e sociale, e che si riportano integralmente:

Art. 17.

(Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a)** qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l'utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione;
- b)** differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016 ;
- c)** garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;
- d)** durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- e)** selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- f)** scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- g)** valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- h)** garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;
- i)** garanzia della salvaguardia del valore storico delle strutture e delle associazioni sportive storiche di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), nonché della vocazione sportiva delle stesse;
- l)** garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- m)** impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;
- n)** attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;
- o)** sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.

Non si comprende perché predetti criteri siano stati solo parzialmente tenuti in considerazione e siano altresì stati eliminati alcuni validi criteri del Regolamento 295, art 2 punto 5, quali ad esempio:

- coerenza tra il tipo di impianto previsto nel bando e l'attività praticata dai proponenti;
- esperienze specificatamente maturate nell'ambito sportivo del bando;
- coerenza tra il progetto di gestione presentato e le peculiari esigenze socio-ambientali del territorio”.

Se pur non sia necessario riportare in sede regolamentare il testo della legge, che rimane comunque vigente e da applicare si ritiene che alcuni ed importanti criteri avrebbero potuto essere inseriti quali linea guida ed in sostanza, in mancanza di quel rimando, l'art 9 del nuovo Regolamento pare enucleare per l'affidamento degli impianti sportivi pubblici quasi esclusivamente criteri di natura

economico-imprenditoriale.

4) Per ciò che riguarda la procedura di affidamento, nonostante il riferimento al codice degli appalti (DLgs 50/2016 e s.m.i.) non si è tenuta in considerazione, la possibilità, prevista dallo stesso codice all'art 164 c. 2 e 3, e riportata dalla recente legge regionale sopra menzionata, che distingue le fattispecie con rilevanza economica da quelle e prive di tale rilevanza, prevedendo per queste ultime anche procedure di affidamento diverse dal bando;

5) Per ciò che attiene all'ammontare del canone annuo (art.13) si ritiene che dovrebbe essere calcolato su parametri più oggettivi, per quanto flessibili, in quanto la definizione di remuneratività potenziale appare molto vago e soprattutto detta remuneratività dipende anche dall'utilizzo che viene proposto per l'impianto, in termini più sociali o viceversa più imprenditoriali/commerciali;

6) prevedere espressamente la possibilità di cambiare la natura dei locali da impianti sportivi a locali associativo/ricreativi, quando l'attività sportiva è divenuta nel tempo e per molte ragioni, secondaria o addirittura irrilevante rispetto all'attività principale ricreativo- associativa;

7) prevedere che gli introiti dei canoni relativi agli impianti di competenza circoscrizionale siano trasferiti sul capitolo circoscrizionale relativo ai rimborsi delle utenze degli impianti sportivi.

8) Si propone di inserire una descrizione ad hoc per quanto concerne la definizione delle bocciofile. Infatti nel regolamento vigente è presente l'articolo 9 in cui vengono evidenziate le caratteristiche delle bocciofile di base e libere con il relativo importo da pagare da parte del Concessionario per queste ultime. Si potrebbe aggiungere un'ulteriore classe di riferimento per le "bocciofile complesse" ovvero per quelle società che oltre alla sede sociale ed ai campi per il gioco delle bocce abbiano anche uno spazio, rilevante, dedicato alla somministrazione.

Per la disamina e l'approfondimento della materia in oggetto sono state convocate congiuntamente la I-II Commissione di Lavoro in data 2 marzo 2021, unitamente alle stesse commissioni di lavoro della Circoscrizione 1, e dalle considerazioni emerse si è ritenuto di esprimere parere NEGATIVO.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, *parere NEGATIVO* in merito alla proposta di deliberazione 4194/2021 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO – Approvazione”.

Il Consiglii della Circoscrizione 8 con votazione per appello nominale il cui esito risulta come segue:

Presenti 22

Votanti 17

Astenuti 5 (Aime, Delpero, Demasi, Francone, Pasquali)

Voti favorevoli 17

DELIBERA

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, *parere NEGATIVO* in merito alla proposta di deliberazione 4194/2021 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO – Approvazione”.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Davide Ricca

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Francesco Ardito